

Verso un nuovo diritto connesso a favore degli editori on line. Brevi note su recenti derive (iper)-protezionistiche

Valeria Falce* – Maria Letizia Bixio*

1. Premessa

Con la “Public consultation on the role of publishers in the copyright value chain and on the panorama exception”¹ si è ravvivato il dibattito - invero mai sopito - sull’opportunità di introdurre un diritto connesso a beneficio degli editori, in particolare di giornali online, che consenta loro di ottenere un compenso per ogni forma di ri-utilizzo di *snippets* (brevi estratti di articoli di giornale) e collegamenti ipertestuali (*link*), sino ad oggi ritenuti, almeno a certe condizioni, di pubblico dominio e, al ricorrere di queste, liberamente sfruttabili da parte delle piattaforme di diffusione dell’informazione^{2,3}.

Alla base dell’istanza protezionistica è ravvisabile, da un lato, una rivendicazione di tipo economico e dall’altro, una esigenza di politica legislativa.

Con la rapida e sostanziale modifica della modalità di fruizione dei contenuti culturali *tout court*, nonché con la relativa, sempre più critica, distribuzione dei compensi, si è infatti assistito ad un considerevole incremento dell’offerta di contenuti, alla moltiplicazione delle relative modalità di fruizione e alla emersione di nuovi importanti operatori digitali nel mercato.

A tali cambiamenti non è però seguito l’adeguamento, né la modernizzazione, dei corrispondenti modelli di business da parte di diversi settori dell’industria dei contenuti. Per rimediare a tale impasse, si sono andate delineando soluzioni diverse, tutt’altro che armonizzate, ora orientate al modello regolatorio, ora basate su una scelta negoziale, che in quanto tali non agevolano il consolidamento dell’Unione digitale e rispetto alle quali i profili concorrenziali non sono

* Valeria Falce è Professore ordinario di diritto dell’economia nell’Università Europea di Roma e Socio fondatore dell’Accademia Italiana del Codice di Internet (IAIC); Maria Letizia Bixio è Assegnista di ricerca di diritto industriale e Fellow di IAIC. Questo scritto rientra in un progetto di ricerca finanziato da IAIC, che include Google tra i suoi sostenitori. Le considerazioni espresse nel paper non riflettono necessariamente il punto di vista dell’Accademia e/o dei suoi finanziatori.

¹ Il documento di consultazione si trova al link: <https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/public-consultation-role-publishers-copyright-value-chain-and-panorama-exception>.

² Per un primo commento alla consultazione pubblica si veda V. FALCE, *Link e citazioni a rischio. Si va verso un ancillary copyright a favore degli editori? Speriamo di no*, disponibile su: <http://www.dimt.it/2016/05/28/link-e-citazioni-a-rischio-si-va-verso-un-ancillary-copyright-a-favore-degli-editori-speriamo-di-no/>; A. GAMBINO, *Diritti connessi? Rischio boomerang per l’ecosistema delle news*, disponibile su: <http://www.dimt.it/2016/06/20/diritti-connessi-rischio-boomerang-per-lecosistema-delle-news-lintervento-del-prof-alberto-gambino/>; R. CASO, *Copyright e diritti connessi: la schizofrenia del legislatore Ue*, disponibile su <https://www.key4biz.it/copyright-e-diritti-connessi-la-schizofrenia-del-legislatore-ue-intervento-di-roberto-caso-universita-di-trento/162518/> e D. COCORU su OpenForumEurope disponibile alla pagina: <http://www.openforumeurope.org/taking-bad-idea-making-worse-ancillary-copyright-snippets-disguised-neighbouring-right-publishers/>.

³ Forti della legittimazione del nuovo diritto, gli editori, anche nazionali, potrebbero partecipare ai ricavi ottenuti dagli aggregatori di contenuti digitali che, secondo gli editori stessi, utilizzano e talvolta rielaborano senza pagare alcun “dazio” quei contenuti da loro creati e pubblicati in rete, trasmettendo così un segnale chiaro al mercato: vale a dire che tanto i fenomeni di pirateria, quanto le più sfumate forme di lucro, anche indiretto, su contenuti protetti, sono destinate a cadere nella rete del nuovo diritto. Molto schematicamente le conclusioni del CEPS sul tema: cfr. pdf. *Should we tax the Internet? - Comments on ancillary copyrights for press publishers*, disponibile al sito: <https://www.ceps.eu/sites/default/files/CEPS%20-%20Should%20we%20tax%20the%20Internet,%20T.Kreutzer.pdf>.

irrilevanti⁴.

È dunque in questo contesto che si inserisce la proposta di introdurre un *ancillary copyright* nel mercato della stampa on line, concedendo ai titolari dei diritti un'ulteriore forma di remunerazione (in particolare su titoli, link e *snippets* e sgombra però dalla trama fitta di licenze e accordi che regolano i diritti sul singolo contenuto⁵) andando però a pregiudicare l'interesse pubblico all'informazione e alla sua maggiore diffusione possibile.

2. Le direttrici alla base della proposta

Le direttrici alla base della proposta sono essenzialmente due, l'una di rilievo economico e l'altra di indirizzo strategico.

Quanto alla prima, questa poggia sull'esigenza di rispondere, attraverso l'introduzione del nuovo diritto, alla crisi del settore editoriale che non è stato in grado di reagire prontamente alle sollecitazioni provenienti dall'economia digitale.

I nuovi sistemi tecnologici hanno per un verso travolto i tradizionali modelli produttivi e distributivi dell'informazione⁶ e per altro verso facilitato l'ingresso di nuovi soggetti⁷, i.e. social

⁴ Quanto ai rilievi di mercato, è stata prima rilevata l'inadeguatezza di fondo delle norme interne sul diritto d'autore poiché avulse dalle specificità tecnologiche ed economiche dell'ecosistema digitale, quindi nel 2013 veniva sollecitato un intervento legislativo, da ritenersi preferibile alle trattative negoziali. Cfr. AS787, *Tutela dei contenuti editoriali su Internet*, del 17 gennaio 2011, Con un primo commento di F. DI TANO, *Diritto d'autore e aggregatori di notizie on line: spunti dal caso Federazione italiana editori giornali vs. Google News Italia*, in *Cyberspazio e dir.*, 2011, p. 193; Cfr. AS1050, *Tutela dei contenuti editoriali su Internet*, del 24 maggio 2013. Sottolinea l'AGCM nell'AS1050 - tutela dei contenuti editoriali su internet, del 24 maggio 2013, come la rapida evoluzione del web ha comportato una sensibile accelerazione del processo selettivo delle dinamiche competitive, che conduce allo sviluppo degli operatori più efficienti e dinamici, a fronte della progressiva fuoriuscita dei soggetti meno capaci di rispondere alle richieste della domanda. Tuttavia, sviluppi così rapidi, se accompagnati ad una inefficiente allocazione delle risorse, possono incentivare nel lungo periodo una strutturazione dell'offerta che non consente una corretta interazione competitiva.

⁵ Considerazioni non distanti sono state svolte sul fenomeno dello *streaming*, un nuovo modello di *business*, oltre che modalità di fruizione dei contenuti audio-visivi, che ha portato ad orientare le scelte del consumatore verso parametri più quantitativi che qualitativi. A parità di prezzo, il fruitore medio orienterà la propria domanda verso repertori dalla più ampia scelta a discapito della selezione di "genere", dunque a discredito dei repertori di nicchia, e, aspetto più preoccupante, a svantaggio della musica nazionale. Caratteristica di tale modello fu inizialmente l'accesso gratuito ad ampi repertori; per un'indagine sull'impatto concorrenziale dei modelli di offerta gratuita si veda GAL M.S., RUBINFELD D.L., *The Hidden Costs of Free Goods: Implications for Antitrust Enforcement*, disponibile su www.ssrn.com. Major ed etichette indipendenti avevano iniziato a concedere con entusiasmo ampi repertori in licenza ai *big* dello *streaming* gratuito, con l'intento di ottenere maggiore visibilità. Tuttavia è già stato riscontrato come il sistema non sia riuscito a produrre abbastanza *royalties* per sostenere la crescita di tale comparto dell'industria creativa. Si sono così iniziate ad immaginare le modalità per incrementare modelli di *streaming* a pagamento; un processo di conversione dimostratosi lento e dagli esiti incerti, basti pensare quanto, sebbene le possibilità di crescita siano enormi, le masse siano recalcitranti dinanzi a proposte di abbonamento, seppur competitive. L'esempio dello *streaming* consente a chi oggi studia il fenomeno delle modalità di accesso gratuito agli articoli di giornale di testate online, un ragionamento sulla complessità della stabilizzazione di una crescita a lungo termine di tali complessi comparti creativi. Primaria, infatti l'esigenza di verificare il raccordo delle molte istanze confliggenti del mondo dei contenuti digitali: l'adeguata remunerazione di autori e artisti d'un lato, il soddisfacimento dei consumatori dall'altro, e ancora l'incentivo della produzione culturale, attraverso l'ottimizzazione dell'apparentemente unica, sebbene onerosa, via di un equo sistema di *licensing*. Così in BIXIO M.L., *Streaming or not streaming, quale il giusto business?*, disponibile su <http://owlitalia.com/streaming-or-not-streaming-quale-il-giusto-business>. Cfr. per un'analisi più approfondita del fenomeno: COLANGELO M., *Comunicazione al pubblico e diritto d'autore nel live streaming*, in *Dir Inf*, 2013, p.367; MAZZIOTTI G., *New licensing models for online music services in the European Union: from collective to customized management*, in *Columbia J Law Arts*, 2010-11, 34, p.757; MONTAGNANI M.L., *Il diritto d'autore nell'era digitale, La distribuzione online delle opera dell'ingegno*, Milano, 2012, p. 91.

⁶ Il settore della stampa cartacea ha subito un forte calo negli ultimi anni, in particolare nei seguenti Paesi: BE, FR, DE, FI, PL, IT, ES, UK. A titolo esemplificativo, indagini statistiche indicano una diminuzione di vendita di giornali in

media (22%), motori di ricerca (21%) e *news aggregators* (14%)⁸, i quali, nell'offrire ai consumatori servizi innovativi per l'accesso all'informazione, si sono imposti⁹ nella veicolazione delle notizie di attualità¹⁰ attraverso la ri-utilizzazione di contenuti editoriali accessibili sul web¹¹.

Tale pratica si è innestata sulla prassi degli editori a stampa, che per rafforzare la visibilità e promuovere la raccolta pubblicitaria, hanno consentito l'accesso gratuito dei propri contenuti digitali¹² sino a quando il sottostante modello si è rivelato insostenibile. Alla drastica revisione della

Germania pari al -41% tra il 2001 e il 2014; in Francia al -10% tra il 2001 e il 2011. Cfr. *L'impatto del traffico web sul fatturato degli editori di giornali tradizionali. Studio per Francia, Germania, Spagna e Regno Unito*, Deloitte, marzo 2016 <http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/uk/Documents/technology-media-telecomunicazioni/Deloitte-uk-impatto-of-Web-traffico-on-giornali-ricavi-2016.pdf>. La perdita complessiva della stampa tradizionale tra il 2010 e il 2014 è pari a 9,47 miliardi di euro (-13%), cfr. *PwC Entertainment and Media Outlook 2015-2019*. Per contro, in crescita è il pubblico di consumatori di giornali e riviste online, laddove il traffico web negli ultimi cinque anni risulta raddoppiato: dai 248,4 ai 503,4 milioni di utenti tra il 2011 e il 2015. Oggi, infatti, il 42% degli utenti nella UE per accedere a giornali e riviste si serve di siti web e applicazioni.

⁷ Lo scenario dell'informazione online, definito dai francesi "info-mediazione", è divenuto eterogeneo, lasciando obsoleti i paragoni con il medesimo settore in versione analogica. In primo luogo, a stravolgere i canoni dell'informazione è stato l'avvento dei grandi players come Google, Apple, Amazon, o Facebook, i quali, hanno accentrato le attività di selezione, organizzazione, e distribuzione dell'informazione sul web, imponendosi come "intermediari" nevralgici nell'intersezione tra offerta e domanda, ovvero tra produttori ed editori di contenuti da un lato, e utilizzatori dall'altro. Il denominatore comune, o meglio il tallone d'Achille, tra queste società a carattere fortemente tecnologico è il fatto che non producano prodotti culturali originali destinati al grande pubblico. In altri termini, sussiste un rapporto di subordinazione tra le stesse e le industrie culturali, laddove tali piattaforme, con i loro algoritmi e la molteplicità di servizi associati, dipendono quasi totalmente dalla quantità e qualità dei contenuti prodotti. Questa è la ragione che spiega l'ambiguità delle relazioni che gli attori tecnologici instaurano con gli editori. Per tutti cfr. FICSOR M., *The Law of Copyright and The Internet*, in *The 1996 WIPO Treaties, their Interpretation and Implementation*, Oxford University Press, 2002, 5, p.12.

⁸ Per un'indagine sulle tipologie di aggregatori e le rispettive funzioni si veda ISBELL K., *The Rise of the News Aggregator: Legal Implications and Best Practices*, in *Berkman Center for Internet & Society at Harvard University Research Publication*, 2010, disponibile su: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1670339 accessed 5 February 2016. Cfr. anche KELLER B., *All the Aggregation That's Fit to Aggregate*, in *The New York Times Magazine* (New York, 10 March 2011) disponibile su: www.nytimes.com/2011/03/13/magazine/mag-13lede-t.html accessed 15 February 2016; CALIN M., DELLAROCAS C., PALME E. AND SUTANTO J., *Attention allocation in information-rich environments: the case of news aggregators*, in *Boston U School of Management Research Paper No 2013—4*, 2013, al sito: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2225359 (accessed 20 April 2016); CHIOU L., TUCKER C., *Content aggregation by platforms: the case of news media*, NBER Working Paper No 21404, 2015 <http://www.nber.org/papers/w21404.pdf>.

⁹ In questi termini cfr. RICKETSON S., GINSBURG J., *Intellectual Property in News? Why Not?*, cit. "Here, in microcosm, was a classic legal and policy dilemma: new technology was about to make it easier to serve the interests of a news-hungry and demanding public, but those who invested in bringing this about might find themselves robbed of the benefits by third party free riders. Quite apart from any incipient sense of unfairness — reaping without sowing — it could be argued that this might remove the incentive to invest in these new sources of information, at least in the event that 'first mover' advantage could not be realized".

¹⁰ Dati statistici riportano il 57% degli utenti europei; cfr. Eurobarometro Flash 437- *Types of services used to access the news online*.

¹¹ In tal senso critiche le conclusioni di RICKETSON S., GINSBURG J. C., in *International Copyright and Neighbouring Rights: The Berne Convention and Beyond*, cit., sulla condotta degli aggregatori, nell'affermare che "While news aggregators may be free-riders, and their copying may compete with the source sites, their conduct probably does not involve the additional element of time-sensitivity that distinguishes a U.S. 'hot news' misappropriation claim from a copyright infringement claim".

¹² Il tema viene introdotto e affrontato approfonditamente alla luce della compatibilità delle condotte con la Convenzione di Berna, in RICKETSON S., GINSBURG J., *Intellectual Property in News? Why Not?*, cit.: "The internet practice of 'crawling' and 'scraping' the websites of news organizations — that is, the practice of copying the headlines and sometimes the initial sentence or two from the source website, in order to recommunicate that content on an aggregation service such as Google News (usually with a link back to the source story for the full account of the news item) — has attracted the ire of the news organizations, because the news aggregators generally do not seek licenses or pay for the copied content. News organizations contend that the services are effectively stealing their content, and fear that most users do not follow the aggregator-provided link back to the source site, and therefore that the copied material substitutes for reading the story on the source site (and being exposed to its advertisers)".

propria *policy* si è dunque accompagnata la pretesa degli editori di compartecipare al valore generato dai propri contenuti¹³, anche se l'assenza di una specifica forma di remunerazione non sembra aver ostacolato lo sviluppo del mercato¹⁴.

Risulta infatti che la filiera editoriale, specie ove trattasi di editori di testate online, tragga enormi vantaggi dal traffico generato da servizi online collaterali (così detto traffico indiretto), ovvero da social network, aggregatori di notizie, messaggistica istantanea, e-mail, ecc..

Guardando a confronto i dati statistici per alcuni mercati europei, in cui si evidenzia in percentuale i consumatori di "news" online da quale fonte preferiscono accedere all'informazione (testate online, social network o altri aggregatori), possono trarsi utili conclusioni. In particolare, i consumatori che accedono direttamente alle testate on line sono rispettivamente, per la Gran Bretagna il 52%, per la Germania il 26%, per l'Irlanda il 44%, per la Francia il 27%, per la Spagna il 36%, per l'Italia il 20%, mentre tramite i Social accedono rispettivamente per la Gran Bretagna il 28% di consumatori, per la Germania il 20%, per l'Irlanda il 36%, per la Francia il 21%, per la Spagna il 35%, per l'Italia il 33%; infine, l'accesso tramite altri aggregatori di notizie sembrerebbe ancora marginale, rispettivamente per la Gran Bretagna il 4%, per la Germania il 5%, per l'Irlanda il 7%, per la Francia il 6%, per la Spagna l' 11%, per l'Italia il 6%¹⁵. A ben vedere, dunque, le fonti indirette all'informazione canalizzano alte percentuali di consumatori verso le testate online, andando per certi versi a controbilanciare la perdita di utile origine delle contestazioni sollevate dagli editori. Guardando, infatti, il valore totale del traffico web nel 2014 per gli editori di giornali nei mercati di Francia, Germania, Spagna e Regno Unito, pari a € 1,128m, emerge che ben 746 sono prodotti proprio grazie al cosiddetto traffico indiretto¹⁶.

Venendo alla seconda direttrice, questa si spiega con l'intenzione della Commissione di dissociarsi da modelli locali a favore di un sistema, quello dell'Unione dell'Innovazione, improntato al paradigma della convergenza e dell'unitarietà anche e soprattutto nelle politiche legislative.

Tre infatti sono gli schemi che, nel silenzio dell'intervento europeo, si sono andati affermando a livello nazionale.

Il primo, di stampo negoziale, è quello offerto dalle soluzioni franco-belga e italiana, che, tramite la mediazione, o la moral suasion, dei propri governi hanno permesso il raggiungimento di un equilibrio mobile e flessibile tra gli interessi in campo rappresentati dalle associazioni degli editori e alcuni tra i principali operatori di Internet (in particolare Google)¹⁷.

¹³ Sul sito delle associazioni europee di editori sono stati pubblicati alcuni *paper* per esporre la posizione a sostegno dell'introduzione dei nuovi diritti connessi, cfr. <http://www.publishersright.eu>.

¹⁴ Ciò trova un'ulteriore conferma nel database Lumen (www.lumendatabase.org), banca dati che raccoglie e analizza i reclami legali e le richieste di rimozione di materiali protetti non autorizzati nella diffusione online. Tali reclami di norma sono indirizzati ai principali aggregatori di contenuti, ma la stragrande maggioranza di contenuti contestati comprende film, musica e software, e non anche prodotti editoriali come articoli di giornale o semplici news.

¹⁵ Dati estratti dal Reuters Institute Digital News Report 2015, p. 76.

¹⁶ Cfr. i dati completi del report Deloitte 2016 scaricabile al link: <http://www2.deloitte.com/uk/en/pages/technology-media-and-telecommunications/articles/the-impact-of-web-traffic-on-revenues.html>.

¹⁷ Nel dicembre 2012, Google raggiunse un compromesso con gli editori della stampa belga, all'esito di un lungo contenzioso che li vedeva opposti dal 2006. In quel frangente la società americana accettò di regolare tutte le spese legali sostenute dagli editori e di versar loro una compensazione pari a 5 milioni di euro. Un accordo analogo fu stipulato l'anno successivo con la stampa francese. Le direttrici alla base del negoziato furono due: la creazione di un fondo di sostegno per i siti d'informazione e l'attuazione di un partenariato commerciale rinforzato. Google si impegnò a finanziare direttamente un certo numero di editori francesi e a beneficiarli di condizioni vantaggiose ai fini della commercializzazione dei loro spazi pubblicitari attraverso i propri servizi. La somma totale devoluta a beneficio dell'operazione fu pari a 60 milioni di euro in tre anni.

L'esempio degli accordi franco-belgi, sono stati emulati quest'anno anche Italia dalla Fieg. Lo scorso 7 giugno 2016,

Il secondo e il terzo schema sono rispettivamente emersi in Germania e Spagna, in cui si è affermato il paradigma protezionistico. Nel primo caso, all'esito delle contestazioni promosse dagli editori rappresentati dalla *collecting* VG Media, è stata modificata la normativa sul diritto d'autore¹⁸. Con la nuova legge tedesca¹⁹, la richiesta di un compenso per l'utilizzo dei contenuti protetti da parte delle piattaforme online è ora lasciata alla discrezionalità dell'editore. Molto più incisivo, invece, è stato l'intervento spagnolo, che si è basato sull'esclusiva del diritto e sull'irrinunciabilità dello stesso; pertanto, l'utilizzo anche "di insignificanti frammenti di contenuti altrui" con finalità commerciale in Spagna, è soggetto *ex lege* ad un equo compenso²⁰.

Tanto la misura spagnola, pienamente impositiva di un diritto irrinunciabile all'equo compenso a favore degli editori, quanto la tedesca, lasciata alla discrezionalità degli aventi diritto, si

infatti, con un comunicato stampa a firma congiunta la Federazione Italiana Editori Giornali e Google hanno annunciato la firma di un accordo strategico di collaborazione, volto a promuovere un approccio innovativo per la stampa italiana nell'era digitale anche attraverso il riconoscimento dell'importanza del diritto d'autore e la valorizzazione dei contenuti editoriali. Una firma che è parsa emblematica di un rifiuto all'ipotesi di introdurre il nuovo diritto connesso per gli editori, dal momento che è stata apposta meno di dieci giorni prima della chiusura della consultazione pubblica sul ruolo degli editori nella catena del valore del diritto d'autore. Tra i punti di forza dell'accordo italiano è stato annunciato il riconoscimento dell'importanza del diritto d'autore e la valorizzazione dei contenuti editoriali con l'utilizzo, attraverso *revenue share*, della soluzione di distribuzione mobile Google Play Newsstand e della piattaforma video YouTube. Inoltre, agli editori verrà consentito di disporre dell'utilizzo degli strumenti Google Analytics che consentono l'accesso a informazioni di valore strategico per la profilazione degli utenti fruitori dei servizi di informazione. Le quattro aree di sviluppo annunciate sono: il mobile e il video analytics, gli strumenti di tutela del diritto d'autore e la formazione. L'accordo prevedrebbe, infine, un investimento iniziale per il primo triennio pari a 12 milioni di euro da parte di Google, con possibilità di crescita sino a circa 40 milioni di euro dopo il terzo anno. La soluzione negoziale italiana giunge all'esito di falliti tentativi di carattere regolamentare. Si ricorda come nella proposta di legge finanziaria 2006, con l'art. 35 d.l. 3 ottobre 2006 n. 262 soppresso in sede di conversione, si proponeva un intervento legislativo modificativo dell'art. 65 della legge 633/1941, volto a imporre la corresponsione di un compenso agli editori. La disposizione riguardava in particolare tutti i soggetti che "con qualsiasi mezzo" avessero realizzato "la riproduzione totale o parziale di articoli di riviste o giornali per le opere dalle quali i suddetti articoli fossero stati tratti". Cfr. M.L. BIXIO, *Google-Fieg, tregua per l'info-mediazione*, 6/2016, disponibile su: <http://www.dimt.it/2016/06/24/google-fieg-tregua-per-linfo-mediazione/>.

¹⁸ Aches Gesetz zur Änderung des Urheberrechtsgesetzes del 7 maggio 2013, in Bundesgesetzblatt Jahrgang 2013, Teil I, Nr. 23, 1161 per un commento alla proposta tedesca si veda BARABASH I., *Ancillary copyright for publishers: the end of search engines and news aggregators in Germany?* in 35(5) *EIPR*, 2013, p. 243.

¹⁹ Per una nota critica sulla normativa tedesca si veda ROSATI E., *The German 'Google Tax' law: groovy or greedy?*, in *J Int Law Pract.*, 8, p. 497. Cfr. anche la decisione del Bundeskartellamt, autorità della concorrenza tedesca, sull'ancillary, del 9 settembre 2015, disponibile al sito: http://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Meldung/EN/Pressemitteilungen/2015/09_09_2015_VG_Media_Google.html?nn=3591568 (accessed 20 April 2016).

²⁰ Ley 21/2014, del 4/11/2014, di modifica al testo della Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12/4/1996 disponibile alla pagina: http://www.mcu.es/propiedadInt/docs/RDLegislativo_1_1996.pdf, e della Ley 1/2000, de 7/1/200, de Enjuiciamiento Civil, in *Boletín Oficial del Estado*, 5 novembre 2014, 90404. All'art. 32, comma 2 è statuito che "*The making available to the public by providers of digital services of contents aggregation of non-significant fragments of contents, available in periodical publications or in periodically updated websites and which have an informative purpose, of creation of public opinion or of entertainment, will not require any authorization, without prejudice of the right of the publisher or, as applicable, of other rights owners to receive an equitable compensation. This right will be unwaivable and will be effective through the collective management organizations of intellectual property rights. In any case, the making available to the public of photographic works or ordinary photographs on periodical publications or on periodically updated websites will be subject to authorization. Without prejudice to what has been established in the previous paragraph, the making available to the public by the providers of services which facilitate search instruments of isolated words included in the contents referred to in the previous paragraph will not be subject to neither authorization nor equitable compensation provided that such making available to the public is done without its own commercial purpose and is strictly circumscribed to what is indispensable to offer the search results in reply of the search queries previously formulated by a user to the search engine and provided that the making available to the public includes a link to the page of origin of the contents*". La legge prevede, inoltre, sanzioni fino a 600.000 euro per i contravventori del suddetto equo compenso.

sono dimostrate poco remunerative e per lo più fallimentari²¹. L'esercizio del diritto di esclusiva da parte degli editori, e dunque della facoltà di non concedere in licenza i contenuti, o parte di essi, agli aggregatori, trova infatti, uno scomodo contraltare nella facoltà dei secondi a procedere alla deindicizzazione dei contenuti, con grave perdita di traffico e remuneratività anche per i primi²² e possibili risvolti di tipo concorrenziale²³.

Insomma, con il nuovo ancillary copyright, la Commissione intende rinunciare alla diversificazione nazionale e promuovere una soluzione unitaria. Il passaggio ad una neo-regolamentazione dei diritti connessi sulle utilizzazioni online allineerebbe gli ordinamenti nazionali al sistema delle (pur controverse) leggi "accessorie" sul diritto d'autore per gli editori a stampa, rivolte soprattutto ai c.d. aggregatori di notizie, già introdotte in Germania e in Spagna, anche se rimane incerto se ed in che limiti tale misura sia in grado di favorire lo sviluppo dell'industria culturale in generale e dell'editoria on line in particolare.

3. I termini sfuggenti del diritto *sui generis*

²¹ Per una approfondita critica alla proposta spagnola si veda XALABARDER R., *The remunerated statutory limitation for news aggregation and search engines proposed by the spanish government; its compliance with international and eu law*, 2014, disponibile su <http://ssrn.com/abstract=2504596>. L'autrice rileva nell'impianto della modifica alla legge sul diritto d'autore nazionale, oltre alle gravi carenze per quanto riguarda il campo di applicazione e l'attuazione, anche una forte incompatibilità alle norme internazionali e dell'UE, nonché alla giurisprudenza della Corte di giustizia. Una prima criticità emerge dall'erronea premessa alla norma spagnola, secondo cui il *link* a contenuti on-line comporterebbe un atto di messa a disposizione del pubblico. La proposta è in contrasto con la sentenza CGUE in Svensson (CGUE, 13/2014, *Svensson e al v. Retriever Sverige AB* (C-466/12) <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=147847&doclang=EN>). Inoltre, nella misura in cui ciò equivale a un nuovo diritto accessorio; la proposta appare infatti in contrasto con il diritto pienamente armonizzato di comunicazione al pubblico di cui all'art. 3 della direttiva 2001/29 (direttiva sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione disponibile al link: http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/copyright-info/index_en.htm). Anche quando si volesse supporre che la fornitura di un collegamento ipertestuale costituisce un atto di sfruttamento, la legge spagnola resterebbe contraria all'art.5 (3) (d) della direttiva 2001/29 e all'esenzione obbligatoria accordata alle citazioni ai sensi dell' art.10 (1) della Convenzione di Berna (Convenzione per la protezione delle opere artistiche e letterarie del 9 settembre 1886 disponibile al link: <http://www.wipo.int/treaties/en/ip/berne/>), ripreso dall'accordo TRIPs (The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights del 15 aprile 1994 disponibile al link: <http://www.wto.org>). Inoltre, la norma non terrebbe conto del diritto fondamentale alla libertà di informazione (Art.11 della Carta UE, Art.10 CEDU), disattendendo l'impegno internazionale previsto nell'Accordo TRIPs (art.7) "to strike a fair balance among fundamental rights", in questo caso l'accesso all'informazione e il diritto d'autore. Per le ragioni sopra sinteticamente riportate, dunque, secondo l'accurata ricostruzione della Xalabarder, l'imposizione di un equo compenso per l'aggregazione di notizie rende la Spagna responsabile per il mancato rispetto dei propri obblighi internazionali derivanti dagli accordi internazionali, dalle norme europee e da una lettura conforme alla giurisprudenza della Corte di giustizia. Si veda anche il commento di R. TAPIA *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, Thomson Civitas, Cizur Menor, 2007, p.260 e M. LÓPEZ, *Derecho de Autor, revistas de prensa y press clipping*, in *RIDA*, 2008 pp.101 e ss. Secondo l'autorità garante della concorrenza spagnola (PRO / CNMC / 0002/14, Studio sull'articolo 32.2, maggio 2014) quello che certamente andrebbe evitato è che i nuovi diritti costituiscano barriere all'ingresso e ostacolo alla concorrenza e all'innovazione.

²² Nella lettera aperta della *Spanish Association of Periodical Publications* trasmessa alla Commissione europea all'indomani dell'entrata in vigore della legge spagnola, viene espresso il pieno dissenso da parte degli editori stessi riguardo alla misura adottata: "In short, this legislation is a step away from a forward-looking, modern and diverse European press. It will only make it harder for us to grow and develop innovative models. When the dust settles and the Spanish and German laws come into full force, it may be too late to realise that they are bad for journalism and European news publishing" disponibile al link: http://www.aepp.com/pdf/151204_Statement_on_Digital_Single_Market_FINAL.pdf.

²³ Sulle due politiche di controllo del mercato, sottolinea M. GRANIERI, in *Google News: problemi (sempre più) aperti tra proprietà intellettuale e concorrenza*, cit., è critico rispetto alla convergenza finalistica tra le due, R. PARDOLESI-M. GRANIERI, *Proprietà intellettuale e concorrenza: convergenza finalistica e «liaisons dangereuses»*, in *Foro it.*, 2003, V, p. 193, convergenza che invece viene sostenuta da G. GHIDINI, *Innovation, Competition and Consumer Welfare in Intellectual Property Law*, Cheltenham, 2010, p. 240 ss.

A dispetto di istanze chiare nelle loro rivendicazioni, a risultare incerta è la “materia” su cui misurare la tenuta del sistema, perché l’ancillary copyright cui allude la Commissione sembra sfuggire alla geometria dei diritti connessi e comunque non trova nella Consultazione una solida base di riferimento²⁴.

Il nuovo diritto non sembra, infatti, né presupporre né innestarsi su un contenuto autoriale, che ne costituisca il substrato logico-giuridico, essendo quanto meno dubbio che gli estratti estrapolati dagli articoli, in gergo definiti “snippets”²⁵, e tanto meno i collegamenti ipertestuali agli articoli “link”²⁶ possano qualificare in sé contenuti suscettibili e meritevoli di autonoma tutela²⁷. E ciò anche in conformità con il principio generale che accorda la tutela non ai fatti e alle

²⁴ Il nuovo diritto connesso prospettato dovrebbe farsi spazio nella rigorosa “Geometria dei diritti connessi”; questa la definizione di V. FALCE, in *La modernizzazione del diritto d’autore*, Torino, 2012, p. 68, dove si individuano dettagliatamente tre fattispecie (nel titolo II della l. 633/41, artt. 72-102) di diritti connessi: la prima, caratterizzata da creazioni distinguibili dalle opere dell’ingegno in quanto prive di un minimo gradiente di creatività (le edizioni critiche o scientifiche di opere in pubblico dominio, le semplici fotografie, le banche dati no creative per la cui realizzazione sono occorsi ingenti investimenti, i progetti dell’ingegneria nella misura in cui identifichino soluzioni tecniche originali); la seconda, nella quale si inseriscono le interpretazioni ed esecuzioni di opere dell’ingegno, rispetto alle quali rileva l’apporto artistico originale, ed infine, una terza tipologia che racchiude i prodotti o servizi che incorporano o diffondono opere dell’ingegno, informazioni o altri materiali (es. i fonogrammi o i videogrammi).

Certamente il neo diritto *sui generis* sulle “news”, andrebbe assimilato tra la prima e la terza categoria, dato lo scarso, se non inesistente, carattere creativo dal punto di vista soggettivo.

Quello che accomuna queste entità è, da un lato, il fatto che esse sono il frutto di attività intellettuale o imprenditoriale che richiede sforzi e investimenti e che merita di essere incentivata e, dall’altro lato, il fatto che una volta messe a disposizione del pubblico possono essere copiate o riprodotte da chiunque senza costo apprezzabile. Di qui l’esigenza di una protezione che riservi a chi la creazione o prestazione ha effettuato lo sfruttamento economico della stessa e i relativi benefici economici. Per tutti AUTERI P., FLORIDIA G., MANGINI V. M., OLIVIERI G., RICOLFI M., SPADA P., *Diritto industriale - Proprietà intellettuale e concorrenza*, Torino 2000; SARTI D., *Diritti esclusivi e circolazione dei beni*, Milano, 1996 (Cap. V); BERTANI M., *Impresa culturale e diritti esclusivi*, Milano, 2000; ERCOLANI S., *Il diritto d’autore e i diritti connessi, La legge n. 633/1941 dopo l’attuazione della direttiva n. 2001/29/CE*, Torino, 2004.

²⁵ Sul punto tre le prospettive interpretative chiaramente sintetizzate da M. GRANIERI, *Google News: problemi (sempre più) aperti tra proprietà intellettuale e concorrenza*, in *il Foro italiano*, 2015: “la prima: gli snippets sono utilizzo di informazione non proprietaria e, dunque, l’attività di Google News è pienamente legittima perché null’altro che il rimescolamento di pezzi sparsi in pubblico dominio. La seconda: gli snippets sono vere copie, o utilizzo di porzioni di opere protette ovvero opere derivate, il cui utilizzo presuppone il consenso del titolare. La terza: gli snippets sono effettivamente materiali protetti dal diritto d’autore, ma ciò che Google fa rientra tra le utilizzazioni libere o le eccezioni al diritto d’autore e, dunque, di nulla possono dolersi i titolari”.

Più diffusamente si veda anche DUSOLLIER S., *Le géant aux pieds d’argile: Google News et le droit d’auteur*, in *Revue Lamy Droit de l’Immatériel*, 26, p.70.

²⁶ BOND N., *Linking and framing on the Internet: liability under trademark and copyright law*. In *DePaul Bus Law J*, 11, p. 185; CANTWELL M., *Linking and framing on the Internet: recent developments and the boundaries of fair use*. in *J Copyr Soc USA*, 2002, 49, p. 853; CERINA P., *La legittimità del web linking*, in *Dir Ind*, 1999, 4, p. 379; DOGAN S.L., *Infringement once removed: the perils of hyperlinking to infringing content*, in *Iowa Law Rev*, 2002, 87, p. 829.

²⁷ La questione viene ampiamente affrontata da RICKETSON S., GINSBURG J.C., *Intellectual Property in News? Why Not?*, (Maggio 2, 2016), in U of Melbourne Legal Studies Research Paper; Columbia Public Law Research Paper No. 14-511, disponibile su SSRN: <http://ssrn.com/abstract=2773797>. Cfr. Art. 2 8) della Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche del 9 settembre 1886, completata a Parigi il 4 maggio 1896, riveduta a Berlino il 13 novembre 1908, completata a Berna il 20 marzo 1914 e riveduta a Roma il 2 giugno 1928, a Bruxelles il 26 giugno 1948, a Stoccolma il 14 luglio 1967 e a Parigi il 24 luglio 1971, sul punto per una corretta interpretazione RICKETSON S., GINSBURG J.C., *Intellectual Property in News? Why Not?* cit., segnalano come malgrado le esclusioni della Convenzione, restano validi i principi generali che accordano la tutela alle sole opere dotate di carattere creativo “The Convention does not protect mere items of information on news of the day or miscellaneous facts, because such material does not possess the attributes needed to constitute a work. That implies a fortiori that news items or the facts themselves are not protected. The articles of journalists or other ‘journalistic’ works reporting news items are, on the other hand, protected to the extent that they are literary or artistic works. It did not seem essential to clarify the text of the Convention on this point”. In ogni caso, conferme e smentite sono desumibili anche dalla giurisprudenza italiana, in tema di tutela del frammento di una canzone, del titolo o più semplicemente delle citazioni di un’opera dell’ingegno.

informazioni in sé, ma alla forma con cui essi vengono espressi^{28 29}.

Se quindi si esclude che link e snippets possano rappresentare quell' effettivo derivato dell'opera originaria realizzato da soggetti terzi diversi dall'autore³⁰, cui l'ordinamento accorderebbe autonoma tutela tramite diritto connesso³¹, l'eventuale introduzione di un diritto *sui generis* in capo agli editori su "snippets" e "link" potrebbe configurare in capo all'editore solo un diritto di natura premiale, per l'investimento industriale sostenuto, al pari di quanto avviene per i produttori di fonogrammi³², che, tuttavia, sarebbe una superfetazione di tutela rispetto a quella

²⁸ In ogni caso, conferme e smentite sono desumibili anche dalla giurisprudenza italiana, in tema di tutela del frammento di una canzone, del titolo o più semplicemente delle citazioni di un'opera dell'ingegno. Per tutte cfr. Cass. civ. Sez. I, 19/02/2015, n. 3340 (rv. 634703), secondo cui in tema di plagio di un'opera musicale, la riproduzione di un frammento di una canzone in un'altra non costituisce di per sé un atto di plagio, occorrendo accertare se il frammento, inserito nel nuovo testo, conservi una identità di significato poetico-letterario ovvero se, al contrario, evidenzi, in modo chiaro e netto, uno scarto semantico ed un diverso significato artistico rispetto a quello che aveva nell'opera anteriore (in senso conforme: Cass. civ. Sez. I, 15/06/2012, n. 9854 (rv. 623206) e Cass. civ. Sez. I, 19/02/2015, n. 3340). Così quanto alle argomentazioni di Trib. Roma 19 aprile 1997, sentenza di primo grado sul medesimo caso — sostiene ANDRIOLI, in *Il plagio: un'originalità non variata*, in Dir. autore, 2002, p. 282, che le due canzoni sono musicalmente molto differenti per carattere e testi, con l'ovvia eccezione dei versi (quasi) uguali: "si tratta di una eguaglianza minima, rispetto all'economia di tutta la canzone, ma particolarmente evidente. I due versi risultano utilizzati in modo scoperto: De Gregori non cerca né di celarli, né di camuffarli, anzi uno dei due costituisce addirittura il titolo della nuova canzone ed entrambi ne sono l'incipit. Dietro a questa scelta ci sono ragioni legate alla poetica di De Gregori, i cui testi sono spesso ricchi di immagini surreali tra loro legate da significati profondi e non sempre di immediata evidenza. Inoltre «Zingara» di Albertelli è un brano musicale appartenente ad un genere molto differente da quello che ha sempre espresso De Gregori nella sua produzione; si può pertanto ragionevolmente ipotizzare che l'utilizzazione di due versi significativi potrebbe essere motivata dalla necessità di quest'ultimo di rafforzare l'elemento surreale. Così anche si veda Trib. Roma 12 maggio 1993, in *Riv. dir. Aut.*, 1994, I, 2258, che invece ha riscontrato il plagio a fronte del brano di un messaggio pubblicitario che riprende l'originale costruzione melodica di una canzone d'autore (nella specie, di Angelo Branduardi), pur differenziandosene nel ritmo e nell'armonia.

²⁹ Alcune pronunce di merito hanno espresso principi vicini a quelli della Cass. civ. Sez. I, 19/02/2015, n. 3340, pur se attraverso diversi percorsi argomentativi. Cfr. Trib. Napoli 3 giugno 2010, in *Foro it.*, Rep. 2010, , relativa al pamphlet Gomorra, che presenta brani riconducibili, almeno sotto il profilo formale, ad articoli pubblicati in precedenza da un quotidiano; il tribunale ha però escluso il plagio, anche in considerazione del fatto che quei testi — nel diverso contesto dell'opera di Saviano — avevano assunto un valore ed un significato completamente diverso rispetto a quello che poteva essere loro attribuito in quello degli articoli originali. Sulla libertà di citazione, cfr. Trib. Milano 8 luglio 2009, in *Riv. Dir. Aut.*, 2009, p. 634, con osservazioni di M. FABIANI, che reputa illecita la citazione/riproduzione di un'opera protetta dal diritto d'autore (nella specie, del testo di un'opera musicale, senza menzionarne le fonti) che si risolve nella "riproposizione dell'opera in via integrale o per parti rilevanti e, comunque, eccedente l'ambito dettato dalla stretta esigenza della narrazione e della creazione letteraria, essendo compito del giudice valutare tale proporzionalità, senza che possano ritenersi decisive, ai fini della liceità o meno della citazione, l'intenzione e l'esigenza estetica dell'autore, né la finalità illustrativa perseguita". Cfr. anche DELL'ARTE S., *Brevi note sul plagio musicale*, in *Dir. ind.*, 2007, p. 283; FABIANI M., *Plagio parziale o camuffato di composizione musicale* (osservazioni a Trib. Roma 12 maggio 1993, cit.), in Dir. autore, 1994, p. 464; ID., *Il plagio di parti o di elementi dell'opera musicale*, id., 2006, p. 371; SPADA P., *Variazioni sul tema del plagio musicale*, in *Riv. dir. civ.*, 2003, II, p. 1.

³⁰ Si pensi alla tutela accordata dall'ordinamento agli artisti interpreti esecutori sulla rappresentazione/esecuzione dell'opera originaria, o alla tutela del fonogramma o dell'opera cinematografica, in capo al loro produttore, cfr. art 80 e ss. Lda.

³¹ Si veda anche nella contestazione al neo diritto PROSPERETTI E., *Nuovi diritti, ma connessi a che cosa?*, disponibile su: <https://www.key4biz.it/nuovi-diritti-connessi-cosa-intervento-eugenio-prosperetti-universita-luiss-guido-carli/162638/>. Vedasi anche il commento sub nota 5.

³² L'introduzione nel mondo editoriale di disposizioni analoghe a quelle disposte a beneficio dell'industria discografica, dovrebbe allertare sull'esito fallimentare delle prassi di gestione delle riproduzioni non autorizzate, i cui costi elevati per le ricerche, in capo agli aventi diritto, e per la gestione delle richieste di rimozione in capo agli intermediari, per non parlare dei tempi procedurali per ottenere provvedimenti e rimedi, hanno segnato il tracollo dell'efficienza delle disposizioni di cui alla direttiva 2000/31 sul commercio elettronico. In capo agli intermediari che ad oggi già gestiscono grandi volumi di richieste di rimozione di contenuti illecitamente caricati (notice and take down) l'aggravio in termini di attività e controllo, in caso dell'introduzione dei nuovi diritti connessi, aumenterebbe di molto, al punto da far temere un blocco dei sistemi generali di contrasto alla pirateria. Nella critica alla legge spagnola XALABARDER R., *The remunerated statutory limitation for news aggregation and search engines proposed by the spanish government; its*

esclusiva piena (diritto editoriale) già riconosciutagli dalla legge.

Tale declinazione si scontrerebbe dunque, con i diversi registri di tutela già accordati all'editore.

Quest'ultimo, infatti, in forza del contratto di edizione per le stampe³³, gode di un diritto esclusivo³⁴ in relazione ai propri prodotti editoriali³⁵. Tanto basta a ritenere eccessiva l'introduzione di un ulteriore diritto di esclusiva (connesso) in accavallamento con il diritto primario dell'editore pienamente esercitabile; ipotesi che andrebbe seriamente giustificata sotto il profilo innanzitutto

compliance with international and eu law, cit. segnala come: "The Spanish proposal is incoherent with the ISP safe harbor exempting liability for the provision of search engines and links".

³³ Il contratto di edizione per le stampe è quel contratto mediante il quale l'autore concede all'editore il diritto esclusivo di pubblicare l'opera, per conto e a spese dell'editore stesso. Mentre l'autore, si impegna a conferire all'editore il diritto stampare l'opera, distribuirla, o concederla in licenza a terzi, l'editore garantisce la corrispondenza all'autore di un compenso in percentuale sul prezzo del libro, o di un compenso forfettario. La durata massima del contratto di edizione è di 20 anni, fatta salva la facoltà, in caso di inadempimento da parte dell'editore agli obblighi di pubblicazione contrattualmente assunti, di recedere nei 2 anni successivi. Con il contratto di edizione per le stampe, l'autore può inoltre concedere, anche dei "diritti secondari", ovvero diritti che, sebbene non essenziali alla realizzazione dell'edizione a stampa, per prassi vengono inclusi nel contratto di edizione (diritto di elaborazione cinematografica e teatrale; diritto di comunicazione al pubblico a mezzi di diffusione radiotelevisiva e di adattamento per la realizzazione di opere radiotelevisive; diritto di traduzione; di riproduzione fono videografica e di riproduzione grafica su supporti informatici o on-line; diritti di utilizzazione in pubblico, ecc.). In mancanza di diverse previsioni *ex lege* il contratto di edizione è valido anche qualora il consenso sia stato raggiunto senza alcuna formalità, verbalmente o per fatti concludenti. La forma scritta è tuttavia richiesta, in forza dell'art. 110 Lda, ai fini della prova giudiziale del contratto, senza che possa essere invocata la prova per testimoni o per presunzioni. Si noti che l'art. 120 n. 1) Lda pone un limite all'autonomia negoziale considerando nullo il contratto che abbia per oggetto tutte le opere o categorie di opere che l'autore possa creare, senza limite di tempo. I diritti conferiti all'editore possono essere limitati ai sensi dell'art. 42 Lda quando si tratti di contributi ad opere collettive, nel qual caso l'autore, indipendentemente dalla costituzione in capo all'editore di un diritto esclusivo di pubblicazione a stampa, può comunque riprodurre i contributi o consentirne la riproduzione in estratti separati o raccolti in volume. Per un commento alle norme citate vedasi MUSSO A., *Diritto d'autore sulle opere dell'ingegno letterarie ed artistiche*, in *Comm. SCIALOJA, BRANCA*, sub artt. 2575-2583, Bologna Roma, 2008, p. 330.

³⁴ La valutazione sulla compatibilità dell'eventuale introduzione dell'*ancillary copyright* nell'ordinamento interno non può prescindere da una breve disamina del quadro normativo vigente.

Il Codice civile agli artt. 2575 c.c. e seguenti disciplina in combinato con la legge italiana sul diritto d'autore, l.633/1941 (Lda), la tutela autoriale la quale prevede che il diritto di pubblicare per le stampe l'opera dell'ingegno spetti in esclusiva all'autore. Tale diritto può essere esercitato direttamente ovvero tramite terzi. Se è vero che il contratto di edizione per le stampe, di cui agli artt. 118-135 Lda, qualifica un contratto tipico funzionale alla tutela dell'autore quale contraente debole, d'altra parte, ai rapporti tra autore ed editore è possibile applicare altri contratti. In forza del rinvio ex art. 118 co. 1 Lda. agli artt. 107-114 della medesima legge, destinati in generale a disciplinare la trasmissione dei diritti d'autore, l'art. 107 prevede, infatti, che i diritti di utilizzazione economica possano essere acquisiti, alienati o trasmessi in tutti i modi e le forme consentite dalla legge. Quindi, anche attraverso il ricorso ad altre tecniche negoziali che siano riconosciute dal nostro ordinamento in quanto meritevoli di tutela. Va inoltre rammentato che l'art. 3 Lda definisce collettive le opere costituite dalla riunione di opere o parti di opere. Ai sensi dell'art. 7 Lda è considerato autore chi organizza o dirige la creazione dell'opera collettiva. Nel caso di enciclopedie, antologie, ecc. l'editore negozia con i singoli collaboratori le cessioni dei diritti di ciascun contributo e con il curatore la cessione dei diritti di curatela. Nel caso di riviste e giornali l'esclusiva attribuita all'editore dura di norma dal momento dell'invio del contributo, che entro un mese deve essere accettato o rifiutato, fino al momento della pubblicazione, che dovrà esser fatta entro sei mesi, limite oltre il quale l'autore riacquista la piena titolarità del diritto esclusivo, che dunque si riconsolidava in capo all'autore (artt. 38-39 Lda). L'autore dell'articolo o altra opera che sia stato riprodotto in un'opera collettiva ha diritto di riprodurlo in estratti separati o raccolti in volume, purché indichi l'opera collettiva dalla quale è tratto e la data di pubblicazione. Se si tratta di articoli apparsi in riviste o giornali, l'autore, salvo patto contrario, ha altresì il diritto di riprodurli in altre riviste o giornali (art. 42 Lda). Inoltre, fermi restando i diritti degli autori sui singoli contributi, il direttore responsabile della pubblicazione gode dei diritti di utilizzazione economica dei fascicoli e delle annate o dei volumi della cui pubblicazione ha assunto il carico economico e la direzione.

³⁵ Qualora l'opera venga prodotta in costanza di un rapporto di lavoro o di committenza, i diritti di utilizzazione economica (diritti di pubblicazione, riproduzione e diffusione) dell'autore spettano all'editore, fermi restando i diritti morali. In costanza di contratto di edizione, invece, qualsiasi diritto non esplicitamente annoverato nel contratto richiede l'autorizzazione esplicita da parte dell'autore.

sistematico³⁶, pena il rafforzamento eccessivo delle prerogative degli editori a scapito degli altri *holders*³⁷.

A rendere ridondante il nuovo diritto contribuirebbe l'esistenza di altri strumenti a tutela dei diritti di autori ed editori, persino su parti minoritarie dell'opera, quale il suo titolo. Ai sensi dell'art. 100 Lda, per esempio, è espressamente protetto il titolo dell'opera, nel divieto della sua riproduzione e apposizione su altra opera senza il consenso dell'autore³⁸; analogamente è sancito il divieto di riproduzione delle rubriche che siano adoperate nella pubblicazione periodica in modo da individuare l'abituale e caratteristico contenuto della rubrica. Ancora, la legge italiana chiarisce che il titolo del giornale, delle riviste o di altre pubblicazioni periodiche non può essere riprodotto in altre opere della stessa specie o carattere, se non sia decorso il termine di due anni da quando è cessata la pubblicazione del giornale. A ben vedere all'editore che voglia impedire la riproduzione di un titolo efficace pubblicato dalla propria testata e "indebitamente" riprodotto su un social, magari proprio in una pagina dedicata all'informazione, l'ordinamento fornisce strumenti adeguati e sufficienti per opporsi e ottenere la rimozione³⁹.

Infine, anche ove l'interesse rilevante abbia ad oggetto la partecipazione al lucro derivante dal "riutilizzo" da parte degli aggregatori della notizia⁴⁰, sovviene l'art. 101 b) della Lda⁴¹, norma con

³⁶ L'eventuale introduzione in capo all'editore di un diritto connesso, autonomo rispetto a quello dell'autore, scardinerebbe il principio secondo cui il diritto connesso non può prescindere dal diritto d'autore cui esso è collegato, dunque con la norma che subordina l'esercizio dei diritti connessi al pacifico godimento dei diritti d'autore. In tal senso, il rischio che si profila è la forte compressione del controllo sull'opera da parte dell'autore, tenuto conto che l'editore, vantando un diritto connesso autonomo, potrebbe persino limitare la piena disponibilità dell'opera da parte dell'autore per una durata maggiore (cinquanta anni) dei termini legali previsti dal contratto di edizione (venti anni) o l'uscita dell'opera dal commercio. Inoltre, sebbene l'ordinamento ammetta altre forme di licenza da parte dell'autore all'editore (p.e., licenza di rielaborazione, traduzione, ecc.) oltre al contratto di edizione, esse non possono in alcun modo comportare l'aggravamento della sanzione di nullità posta dalla legge alla durata massima del contratto di edizione, e in generale di tutte le tutele dell'autore quale contraente debole, ivi compresi i limiti all'autonomia negoziale (es. rispetto della durata massima, divieto per l'editore di trasferire a terzi, senza il consenso dell'autore, i diritti acquisiti). L'introduzione di un nuovo diritto connesso in capo agli editori rischia, dunque, di travolgere i termini di durata del contratto di edizione o della licenza dell'autore, con gravi conseguenze su questi ultimi; gli autori, non sarebbero più liberi di utilizzare le loro opere, anche dopo la scadenza del contratto, e di rinegoziare la licenza d'uso dei propri contributi.

³⁷ Tutte le criticità sopra descritte si estendono ai diversi titolari dei diritti, specie ove trattasi di autori di opere che ne includono altre di altri autori, si pensi a coloro che volessero ottenere i diritti di riutilizzo, per la pubblicazione ad esempio di opere derivate (traduzioni, adattamenti ecc.); a normativa vigente dovrebbero chiedere l'autorizzazione solo agli autori dell'opera da riutilizzare; con l'introduzione di un nuovo diritto connesso dovrebbero invece, ricercare l'autorizzazione anche dell'editore, seppure l'autore dell'opera originale potrebbe non aver mai concesso all'editore alcuna esclusiva sulla rielaborazione. L'autore potrebbe persino non essere edotto della sopravvenienza di diritti connessi, pertanto con l'aumento dei costi per le ricerche di eventuali diritti ostativi, deriverebbe un sensibile aumento dei costi generali di transazione. Negativi, infine, anche gli effetti anche sui consumatori finali, i quali sconterebbero un aumento di prezzi per l'accesso ai servizi della società dell'informazione, e una maggiore difficoltà nel reperire contenuti. Diminuendo il pluralismo dei media i consumatori sarebbero gravati anche dai maggiori costi in termini di tempo per la ricerca. In Spagna, si assiste a una perdita di 1,85 miliardi di euro l'anno per il cd "surplus del consumatore" (NERA, 2015, studio per l'associazione editori spagnoli AEEPP). VESTERDORF B., *The effect of failure to notify the Spanish and German ancillary copyright law*, in *EIPR*, 37(5), 2015, p. 263.

³⁸ Cfr. GALLI C. GAMBINO A.M., *Codice commentato della proprietà industriale e intellettuale*, Torino, 2011, p. 3344 e AMODEO, *I criteri per la tutela del titolo dell'opera dell'ingegno*, in *Dir. Aut.*, 2007, p. 164.

³⁹ Per tutti si veda MARESCA, *Concorrenza sleale e tutela del diritto al titolo di un giornale. Brevettabilità del titolo come marchio*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1980, p. 370.

⁴⁰ L'art. 101 Lda rimanda alla *hot news doctrine* americana, essendo ispirato da analoghe logiche tendenti a una affermazione dell'estensione della tutela anche sulla mera notizia. Più diffusamente si veda J.L. HARRISON-R. SHELTON, *Deconstructing and Reconstructing Hot-News: Toward a Functional Approach*, in *34 Cardozo L. Rev.*, 2013, p.1649. Cfr. anche *Int'l News Serv. v. Associated Press*, 248 U.S. 215 (1918).

⁴¹ Sul punto cfr. Cass. civ. 10 maggio 1993, n. 5346 e in dottrina, FABIANI M., *Sui limiti di protezione delle notizie e*

cui viene dichiarata illecita, e dunque contestabile, la riproduzione sistematica di informazioni o notizie, pubblicate o radiodiffuse, a fine di lucro, sia da parte di giornali o altri periodici sia da parte di imprese di radiodiffusione⁴².

Residuale, ed entro certi limiti, rimarrebbe possibile la riconduzione dell'utilizzazione di estratti, titoli e link ad una forma di comunicazione al pubblico⁴³. Limiti rientranti in due ordini di ragioni. Anzitutto, vi è una forte incompatibilità con le previsioni della direttiva 2001/29 e dei trattati da cui essa discende. All'art. 3, infatti, l'Infosoc indica tassativamente i soggetti cui viene concesso il diritto di autorizzare o vietare la messa a disposizione del pubblico delle proprie opere, e fra questi non sono annoverati gli editori. Inoltre, ben delineate sono le argomentazioni della Corte di giustizia sul caso Svensson, in cui è chiarito che "la messa a disposizione su un sito internet di collegamenti cliccabili verso opere liberamente disponibili su un altro sito Internet" non costituisce atto di comunicazione al pubblico ai sensi dell'art. 3, della Direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, quindi, non è soggetto al consenso del titolare dell'opera⁴⁴, anche se la recentissima decisione sul caso GS Media⁴⁵ sembra prestare il fianco ad una diversa linea interpretativa. In concreto, dunque, l'offerta di "link" o di "snippets" - nella sostanza descrittori di *link* - da parte degli aggregatori di notizie, ad articoli in accesso libero sui siti delle testate online, è rivolta al medesimo pubblico già preso in considerazione dai giornalisti all'atto dell'autorizzazione della pubblicazione degli articoli sulla testata. Con il che si può concludere escludendo tanto la sussistenza della comunicazione al pubblico nell'attività degli aggregatori che reindirizzano a contenuti disponibili in accesso libero sul sito originario, quanto il conseguente obbligo di preventiva autorizzazione da parte degli editori.

Resta dubbio se possa invece ritenersi ammissibile che il link o lo snippets costituiscano una forma di "riproduzione", in tal caso ritenendosi necessaria l'autorizzazione dell'avente diritto⁴⁶.

4. Le implicazioni del diritto *sui generis*

Ove mai si superassero le perplessità di inquadramento del nuovo diritto dal punto di vista

informazioni di stampa, nota a Cass. Civ. 10 maggio 1993, n. 5346, in Dir. Aut., 1994, p.76.

⁴² Si veda E. ROSATI, *Neighbouring rights for publishers: are national and (possible) EU initiatives lawful?* Disponibile su <http://ssrn.com/abstract=2798628> nell'esaminare la compatibilità del nuovo diritto connesso con il diritto comunitario, giunge alla conclusione che per la sua introduzione siano necessarie delle modifiche delle direttive vigenti.

⁴³ In linea generale sul tema cfr. GUGLIELMETTI G., *Il diritto di comunicazione e messa a disposizione del pubblico*, in *AIDA*, 2010, p. 147 e RICOLFI M., *Comunicazione al pubblico e distribuzione*, in *AIDA*, 2002, p. 48.

⁴⁴ Sentenza nella causa C-466/12 Nils Svensson e a./Retriever Sverige AB. Nello specifico, la CGUE, pur affermando che la predisposizione di link costituisce - in astratto - un "atto di comunicazione" al pubblico - riservato al titolare dei diritti (e quindi soggetto al suo consenso), precisa che tale attività è libera (i.e. non soggetta al consenso) nel caso in cui il pubblico a cui si rivolge il sito contenente i link, sia il medesimo pubblico "considerato" dal titolare dell'opera al momento della comunicazione iniziale (i.e. prima pubblicazione dell'opera su internet, sul sito poi "linkato").

L'autorizzazione del titolare dei diritti diventa, dunque, necessaria solo quando il pubblico fruitore dei link è "nuovo" vale a dire ad un pubblico che non sia stato preso in considerazione dai titolari del diritto d'autore al momento dell'autorizzazione della comunicazione iniziale, e, per questo, diverso dai destinatari della "comunicazione iniziale" in internet.

⁴⁵ Cfr.:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=183124&pageIndex=0&doclang=en&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=711784>

⁴⁶ Per un approfondimento tra la stretta correlazione tra il diritto di riproduzione e la messa a disposizione al pubblico, talvolta poco chiarito nelle esatte prassi di "collegamento", cfr. E. AREZZO, *Hyperlinks and Making Available Right in the European Union - What Future for the Internet After Svensson?*, in *IIC*, 45, 2014, p. 524 e ss.

sistematico, difficile sarebbe comunque la verifica della sua tenuta sotto diversi ed intrecciati punti di vista.

L'introduzione del nuovo diritto potrebbe innanzitutto determinare il paradosso di privare i ricercatori della possibilità di riutilizzare, ripubblicare e diffondere liberamente, e ad accesso aperto, le loro stesse opere entro i termini indicati da molteplici raccomandazioni europee e normative internazionali, e ciò anche quando la produzione delle opere fosse stata commissionata e finanziata in tutto o in parte da organismi pubblici, ed il compenso fosse stato corrisposto non dall'editore, ma dagli stessi organismi pubblici⁴⁷. L'attuale possibilità per i ricercatori di pubblicare direttamente in archivi ad accesso libero o tramite pubblicazioni aperte, sotto licenza creative commons, verrebbe compressa, in quanto, per qualsiasi attività che il ricercatore volesse intraprendere nell'utilizzo del proprio articolo, vi sarebbe il vaglio aggiuntivo della licenza da parte dell'editore.

Ciò di riflesso verrebbe a limitare anche i consumatori della possibilità di fruire di pubblicazioni che, per la volontà del proprio autore, sarebbero state diffuse liberamente e condivise in modalità prestabilite, con il conseguente, indiretto, ostacolo alla crescita e all'innovazione, a detrimento della condivisione della conoscenza che in Europa è un fattore di grande positività per l'evoluzione sociale e culturale. Ci si domanda a questo punto come si possa praticare e predicare⁴⁸ la "scienza aperta" senza rendere maggiormente flessibile il copyright nel contemperamento delle altre libertà fondamentali⁴⁹.

Tra le altre zone d'ombra vi sarebbe il timore che il nuovo diritto possa ostacolare il ricorso alle eccezioni e limitazioni con finalità di studio e ricerca come previste dalla direttiva 2001/29. Per tutte si pensi all'eccezione prevista per gli usi didattici e le finalità scientifiche, e ciò tanto più che allo stato non è chiaro se il nuovo diritto debba o meno considerarsi soggetto allo stesso regime di eccezioni previste per il diritto d'autore.

⁴⁷ In Italia il decreto "Valore Cultura" (DL 91/2013) ha introdotto nel nostro ordinamento il cosiddetto "accesso aperto" ai risultati della ricerca finanziata con denaro pubblico. In particolare l'art. 4 introduce l'attuazione dell'accesso aperto, libero e gratuito ai risultati della ricerca finanziata con fondi pubblici dando mandato ai soggetti preposti all'erogazione di realizzare le misure necessarie per tali finalità.

⁴⁸ In quasi tutti gli Stati membri sono previste normative che fissano un termine di 6 mesi dalla pubblicazione nel settore delle Scienze umane e sociali e di 12 mesi dalla pubblicazione nel settore medico e delle Scienze, per consentire agli autori di poter riutilizzare le proprie opere. In particolare l'intento della Commissione parrebbe tradire l'iniziativa della stessa Commissione di investire sull'Open Science. Nel "*Competitiveness Council*" dello scorso 27 maggio, infatti, l'UE aveva dichiarato di voler investire sulla scienza aperta tramite un progetto di piena apertura gratuita dal 2020 di tutti i "*risultati*" della ricerca scientifica finanziata con fondi pubblici, nonché di rendere i dati della ricerca accessibili online e riusabili a meno che non ostino ragioni attinenti alla proprietà intellettuale e alla privacy. Sul punto mettere in evidenza la schizofrenia del processo di evoluzione del copyright dell'UE, CASO R., *Copyright e diritti connessi: la schizofrenia del legislatore Ue*, disponibile su: <https://www.key4biz.it/copyright-e-diritti-connessi-la-schizofrenia-del-legislatore-ue-intervento-di-roberto-caso-universita-di-trento/162518/>, segnalando quanto anomalo sia il comportamento della Commissione, che per un verso annuncia un ripensamento profondo del copyright volto a dare maggiore flessibilità al diritto di esclusiva bilanciandolo con diritti fondamentali e dall'altro mette in cantiere la possibilità che siano istituiti nuovi diritti connessi in capo agli editori finalizzati a dare a questi ultimi il controllo esclusivo su "link" e "snippets" della stampa digitale.

⁴⁹ L'Associazione Italiana per la Promozione della Scienza Aperta (AISA), ha pubblicato una proposta di modifica dell'art. 42 Lda, per praticare la c.d. via verde all'Open Access ovvero la "ripubblicazione" su archivi istituzionali ad accesso aperto, quanto precedentemente pubblicato nei canali tradizionali. AISA propone in particolare l'introduzione di un art. 42 bis che statuisca che "L'autore di un'opera scientifica che sia il risultato di una ricerca interamente o parzialmente finanziata con fondi pubblici, come un articolo, una monografia o un capitolo di un libro, ha il diritto di riprodurre, distribuire e mettere a disposizione gratuita del pubblico la propria opera nel momento in cui l'editore l'abbia messa a disposizione gratuita del pubblico o dopo un ragionevole periodo di tempo, comunque non superiore a un anno, dalla prima pubblicazione. L'autore rimane titolare di tale diritto anche qualora abbia ceduto in via esclusiva i diritti di utilizzazione economica sulla propria opera all'editore o al curatore. L'autore nell'esercizio del diritto indica gli estremi della prima edizione, specificando il nome dell'editore".

L'impatto appare dunque fortemente negativo, dato il rischio di compressione dei diritti di citazione e delle eccezioni relative alla riproduzione di articoli di attualità e la riproduzione di opere e materiali protetti in contesti di attualità e ricerca scientifica.

Anche con riferimento all' "equo compenso" derivante da eccezioni e limitazioni ai diritti esclusivi, si aprirebbe un problema per gli autori che intendessero pubblicare in libero accesso con licenze aperte di tipo Creative Commons, poiché i loro editori resterebbero titolari di un autonomo diritto connesso sull' "equo compenso" derivante dalle riproduzioni o dalla copia privata. All'evidenza ci si troverebbe dinanzi ad una artificiosa architettura di tutele che nel sovrapporsi si ostacolerebbero vicendevolmente, impattando di fatto sulla diffusione dei prodotti scientifici.

Altrettanto allarmante è il rischio di una forte incompatibilità di tutele con riguardo alla disciplina delle banche dati, di cui al secondo comma dell'articolo 1 Lda⁵⁰. All'autore di una banca di dati, l'art. 64 *quinquies* riconosce un diritto esclusivo di eseguire o autorizzare la riproduzione permanente o temporanea, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma; la traduzione, l'adattamento, una diversa disposizione e ogni altra modifica; qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell'originale o di copie della banca di dati; la prima vendita vendite successive della copia qualsiasi presentazione, dimostrazione o comunicazione in pubblico, ivi compresa la trasmissione, e una serie di altri diritti.

Tale previsione riconosce in sostanza al costituente di una banca dati un diritto esclusivo che sorge al momento del completamento della banca di dati e si estingue trascorsi quindici anni dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data del completamento stesso, diritto che è annoverato nel capo della Lda dedicato ai diritti connessi. L'introduzione di un diritto connesso in capo all'editore, che ad esempio realizza una banca dati giurisprudenziale, rappresenterebbe nuovamente una superfetazione ordinamentale di tutele. L'utilizzatore sarebbe, infatti, gravato, degli adempimenti derivanti da un duplice meccanismo autorizzatorio, prima da parte del costituente della banca dati e poi dall'editore, figure che nella prassi non necessariamente debbano coincidere⁵¹.

Oneri gravosi dunque, sia in capo agli organismi disposti a finanziare la ricerca sia per le università, le biblioteche e gli istituti, per l'accesso ai database degli editori, il cui accordo contrattuale andrebbe rinegoziato alla luce dei neo-diritti introdotti. Da quanto detto si evidenziano solo alcune delle possibili molte esternalità negative prospettabili nell'ottica di un diritto *sui generis* da innestarsi nell'impianto della regolamentazione della ricerca.

Certamente l'introduzione di un diritto connesso complicherebbe l'attuale quadro normativo attuale, importando nuove barriere legali, anche transfrontaliere, a un mercato già complesso; come affermato da ottantatré membri del Parlamento europeo "*The European Parliament has on many occasions positioned itself against the introduction of such an ancillary copyright. We urge the Commission to remain focused on a reform of copyright rules that strengthens the European Digital Single Market, fosters creativity and research while being aware of the dangers of undermining the foundations of one of the greatest revolutions in Information Technology*"⁵².

⁵⁰ Da intendersi come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo, lasciando impregiudicata la tutela sul loro contenuto. Per tutti cfr. GALLI C. GAMBINO A.M., Codice commentato della proprietà industriale e intellettuale, Torino, 2011, p.3111; BERTANI M., *Impresa culturale e diritti esclusivi*, Milano, 2000, p. 336-337.

⁵¹ Più diffusamente GHIDINI G., *Profili evolutivi del diritto industriale*, Milano, 2008, p. 200 e ss e GALLI, *Musei e banche dati*, in *AIDA*, 2004, p. 519.

⁵² La dichiarazione è raccolta nella Lettera aperta alla Commissione UE di 83 europarlamentari contro l'irrigidimento del sistema dei diritti connessi e per una riforma complessiva: <https://juliareda.eu/wp-content/uploads/2015/12/open->

5. Conclusioni

La proposta che si va delineando a livello UE, in conclusione, non sembra convincente sotto tre distinti profili, almeno uno dei quali insormontabile.

La prima ed insuperabile obiezione è, infatti, di rilievo sistematico. Gravare i contenuti che viaggiano sulla rete di un ulteriore “orpello”, significherebbe rallentare la circolazione delle informazioni presenti sul web, limitando le attività di ricerca degli utenti che utilizzano aggregatori digitali (Google News, Pinterest, Huffington Post) e social network (Facebook, Twitter), e in ultima analisi comprimere in maniera eccessiva la libertà di informazione e di essere informati, la libertà di insegnamento, la ricerca scientifica e il progresso culturale.

Se è vero, infatti, che il diritto d'autore incontra un limite alla sua protezione nel grado minimo di creatività dell'opera, il diritto connesso potrebbe invece estendere l'esclusiva sino alle singole informazioni o news; con ciò forte il rischio di una paralisi del libero flusso di informazioni e conoscenze⁵³, che sono cosa ben diversa dalla circolazione delle opere dell'ingegno.

La seconda criticità si concentra sul c.d. impatto di mercato e fa tesoro dell'esperienza maturata in altri contesti che partecipano delle stesse spinte e tensioni. Nell'industria discografica, infatti, analoghe misure hanno sancito il fallimento nella gestione delle riproduzioni non autorizzate di contenuti protetti almeno sotto due profili: 1) costi elevati per aventi diritto ed intermediari nella individuazione e gestione delle richieste di rimozione, 2) lungaggini procedurali per l'ottenimento degli oscuramenti dei collegamenti non autorizzati.

La terza rivendica l'insostenibilità del nuovo diritto, che rischierebbe di danneggiare tutti gli attori dell'ecosistema delle news, ulteriormente squilibrando il rapporto autori-editori con rilevanti ripercussioni sul prezzo a danno dei consumatori.

A questo punto, non è facile prevedere se ed in che misura la bozza di Direttiva attesa a giorni sarà in grado di resistere all'ondata iper-protezionistica espressa dai sostenitori del nuovo diritto⁵⁴. È certo però che sull'*ancillary copyright* si gioca una partita che non si può perdere: quella che definisce la cornice dei diritti fondamentali da salvaguardare nella rete, e che bilancia i pesi e i contrappesi del sistema per garantire la legittima protezione degli autori senza prestare il fianco ad una sterile quanto dannosa deriva iper-protezionistica⁵⁵.

letter-ancillary- copyright.pdf.

⁵³ In Germania, il nuovo articolo 87 f.c.2 del Copyright Act definisce “articoli quelli che servono a fornire informazioni, formare opinioni o intrattenere”, mentre per la legge spagnola le “pubblicazioni periodiche o i siti web [...] che vengono aggiornati regolarmente, per l'informazione”, definizioni, entrambe estremamente ampie e generaliste, estendibili a molte altre forme di informazioni che esulano dall'attività editoriale.

⁵⁴ Nei lavori preparatori alla Proposta di direttiva sul diritto d'autore nel mercato unico digitale, nella sezione dedicata all'uso di materiali protetti da parte di servizi online, è stata ribadita l'importanza nella società dell'informazione di forme di cooperazione e dialogo per la definizione di *best practices*, adeguate e proporzionate allo sviluppo tecnologico. In tal senso spunti risolutivi sono proposti da LEMLEY M.A., REESE R.A., *Reducing digital copyright infringement without restricting innovation*, in *Stanf Law Rev*, 56, p. 1345.

⁵⁵ Così efficacemente Rupert Murdoch, che attraverso la News Corp controlla testate quali il Times, il New York Post, il Wall Street Journal, il Sun, The Australian, BSky, Sky Italia, nel chiedere la rimozione delle anacronistiche barriere fra settori dell'industria dei media che la convergenza multimediale sta rendendo unica, ha affermato “che il giornale del futuro sia consegnato attraverso bit o attraverso carta ottenuta da alberi non è importante. Quello che è più importante è che l'industria delle news resti libera, indipendente e competitiva”.